

Il presente testo è un semplice strumento di documentazione e non produce alcun effetto giuridico. Le istituzioni dell'Unione non assumono alcuna responsabilità per i suoi contenuti. Le versioni facenti fede degli atti pertinenti, compresi i loro preamboli, sono quelle pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea e disponibili in EUR-Lex. Tali testi ufficiali sono direttamente accessibili attraverso i link inseriti nel presente documento

► **B****DECISIONE DELLA COMMISSIONE****del 9 novembre 2006****relativa all'armonizzazione dello spettro radio per l'utilizzo da parte di apparecchiature a corto raggio***[notificata con il numero C(2006) 5304]***(Testo rilevante ai fini del SEE)****(2006/771/CE)****(GU L 312 dell'11.11.2006, pag. 66)**Modificata da:

		Gazzetta ufficiale		
		n.	pag.	data
► <u>M1</u>	Decisione 2008/432/CE della Commissione del 23 maggio 2008	L 151	49	11.6.2008
► <u>M2</u>	Decisione 2009/381/CE della Commissione del 13 maggio 2009	L 119	32	14.5.2009
► <u>M3</u>	Decisione 2010/368/UE della Commissione del 30 giugno 2010	L 166	33	1.7.2010
► <u>M4</u>	Decisione di esecuzione 2011/829/UE della Commissione dell'8 dicembre 2011	L 329	10	13.12.2011
► <u>M5</u>	Decisione di esecuzione 2013/752/UE della Commissione dell'11 dicembre 2013	L 334	17	13.12.2013
► <u>M6</u>	Decisione di esecuzione (UE) 2017/1483 della Commissione dell'8 agosto 2017	L 214	3	18.8.2017
► <u>M7</u>	Decisione di esecuzione (UE) 2019/1345 della Commissione del 2 agosto 2019	L 212	53	13.8.2019
► <u>M8</u>	Decisione di esecuzione (UE) 2022/180 della Commissione dell'8 febbraio 2022	L 29	17	10.2.2022

▼B**DECISIONE DELLA COMMISSIONE****del 9 novembre 2006****relativa all'armonizzazione dello spettro radio per l'utilizzo da parte
di apparecchiature a corto raggio***[notificata con il numero C(2006) 5304]***(Testo rilevante ai fini del SEE)****(2006/771/CE)***Articolo 1*

La presente decisione mira ad armonizzare le bande di frequenza e i relativi parametri tecnici per la messa in servizio e l'uso efficiente dello spettro radio per le apparecchiature a corto raggio in modo che tali apparecchiature possano beneficiare della classificazione «classe 1» ai sensi della decisione 2000/299/CE.

Articolo 2

Ai fini della presente decisione si intende per:

▼M7

- 1) «apparecchiature a corto raggio», apparecchiature radio che ricevono e/o trasmettono comunicazioni unidirezionali o bidirezionali a brevi distanze e a bassa potenza;
- 2) «su base di non interferenza e senza diritto a protezione», che nessuna interferenza pregiudizievole può essere causata a qualsiasi servizio di radiocomunicazione e che non può essere chiesta la protezione di queste apparecchiature da interferenze derivanti da servizi di radiocomunicazione;

▼M5

- 3) «categoria di apparecchiature a corto raggio», un gruppo di apparecchiature a corto raggio che usano lo spettro radio con meccanismi di accesso allo spettro simili o sulla base di contesti d'uso comuni/condivisi.

Articolo 3

1. Gli Stati membri designano e mettono a disposizione, su base non esclusiva, senza interferenze e senza diritto a protezione, le bande di frequenza per le categorie di apparecchiature a corto raggio, soggette alle condizioni specifiche di cui all'allegato della presente decisione, nei termini stabiliti nello stesso allegato.

2. Fatto salvo il paragrafo 1, gli Stati membri possono chiedere di beneficiare delle disposizioni di cui all'articolo 4, paragrafo 5, della decisione sullo spettro radio.

3. La presente decisione non pregiudica il diritto degli Stati membri di autorizzare l'uso delle bande di frequenza a condizioni meno restrittive o per le apparecchiature a corto raggio non facenti parte della categoria armonizzata, a condizione che ciò non impedisca o riduca la possibilità per le apparecchiature a corto raggio di detta categoria di utilizzare l'insieme delle condizioni tecniche e operative adeguate, come

▼ M5

specificato nell'allegato della presente decisione, che consente l'uso condiviso di una determinata parte dello spettro su base non esclusiva e per finalità diverse da parte di apparecchiature a corto raggio della stessa categoria.

▼ B*Articolo 4*

Gli Stati membri tengono sotto controllo l'uso delle bande in questione e riferiscono gli esiti alla Commissione, in modo da permettere revisioni periodiche e tempestive della decisione.

▼ M8*Articolo 4 bis*

Gli Stati membri riferiscono alla Commissione in merito all'attuazione della presente decisione al più tardi entro il 1° ottobre 2022.

▼ B*Articolo 5*

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

▼ **M8***ALLEGATO***Bande di frequenza con corrispondenti condizioni tecniche armonizzate e termini di attuazione per le apparecchiature a corto raggio**

La tabella 1 definisce l'ambito di applicazione delle diverse categorie di apparecchiature a corto raggio (definite all'articolo 2, punto 3) cui si applica la presente decisione. Nella tabella 2 sono riportate diverse combinazioni di banda di frequenza e categoria di apparecchiature a corto raggio, insieme alle condizioni tecniche armonizzate per l'accesso allo spettro e ai termini di attuazione applicabili.

Condizioni tecniche generali applicabili a tutte le bande e tutte le apparecchiature a corto raggio che rientrano nell'ambito di applicazione della presente decisione:

- gli Stati membri devono autorizzare l'uso delle bande di frequenza adiacenti stabilite nella tabella 2 come un'unica banda di frequenza, a patto che siano soddisfatte le condizioni specifiche di ciascuna di dette bande di frequenza adiacenti;
- gli Stati membri devono autorizzare l'uso dello spettro fino ai limiti di **potenza di trasmissione, intensità di campo o densità di potenza** stabiliti alla tabella 2. A norma dell'articolo 3, paragrafo 3, possono imporre condizioni meno restrittive, vale a dire consentire l'uso dello spettro a potenze di trasmissione, intensità di campo o densità di potenza più elevate, a condizione di non limitare o compromettere l'adeguata coesistenza tra apparecchiature a corto raggio in bande armonizzate dalla presente decisione;
- gli Stati membri possono imporre esclusivamente i **parametri aggiuntivi** (regole in materia di spaziatura e/o accesso e occupazione dei canali) stabiliti alla tabella 2 e non devono aggiungere altri parametri o altre prescrizioni in materia di accesso allo spettro e di attenuazione. Per condizioni meno restrittive, di cui all'articolo 3, paragrafo 3, si intende che gli Stati membri possono omettere completamente tali parametri aggiuntivi in una data cella oppure autorizzare valori più elevati, a condizione che non risulti compromesso il relativo ambiente di condivisione nella banda armonizzata;
- gli Stati membri possono imporre esclusivamente le **altre restrizioni d'uso** stabilite nella tabella 2 e non devono aggiungerne di ulteriori. Dato che, a norma dell'articolo 3, paragrafo 3, possono essere applicate condizioni meno restrittive, gli Stati membri possono omettere parzialmente o integralmente queste restrizioni, a condizione che non risulti compromesso il relativo ambiente di condivisione nella banda armonizzata;
- le condizioni meno restrittive a norma dell'articolo 3, paragrafo 3, devono essere applicate fatta salva la direttiva 2014/53/UE.

Ai fini del presente allegato si applica la seguente definizione di **ciclo di funzionamento**:

per «**ciclo di funzionamento**» si intende il rapporto, espresso in percentuale, di $\Sigma(\text{Ton})/(\text{Tobs})$, dove Ton è il tempo di funzionamento di un singolo dispositivo di trasmissione e Tobs è il periodo di osservazione. Il Ton è misurato in una banda di frequenza di osservazione (Fobs). Salvo diversamente specificato nel presente allegato tecnico, il Tobs è un periodo ininterrotto di un'ora, mentre con il termine Fobs si fa riferimento alla banda di frequenza applicabile nel presente allegato tecnico. In base alle condizioni meno restrittive ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 3, gli Stati membri possono consentire un valore più elevato per il «ciclo di funzionamento».

▼ **M8**

Tabella 1

Categorie di apparecchiature a corto raggio a norma dell'articolo 2, punto 3, e loro ambito di applicazione

Categoria di apparecchiature a corto raggio	Ambito di applicazione
Apparecchiature a corto raggio non specifiche	Tutti i tipi di apparecchiature radio che, a prescindere dall'applicazione o dalla loro finalità, soddisfano le condizioni tecniche stabilite per la determinata banda di frequenza. Tra gli usi tipici rientrano le apparecchiature di telemetria, i telecomandi, gli allarmi, gli strumenti per la trasmissione di dati in generale e altre applicazioni.
Dispositivi per impianti medici attivi	La parte radio dei dispositivi medici impiantabili attivi destinati a essere impiantati interamente o parzialmente, mediante intervento chirurgico o medico, nel corpo umano o in quello animale e, ove applicabile, le loro periferiche. I dispositivi medici impiantabili attivi sono definiti nella direttiva 90/385/CEE del Consiglio ⁽¹⁾ .
Dispositivi per l'ascolto assistito	I sistemi di comunicazione radio che consentono alle persone affette da disabilità uditiva di aumentare la loro capacità di ascolto. Normalmente comprendono uno o più trasmettitori radio e uno o più ricevitori radio.
Dispositivi di trasmissione continua/ad alto ciclo di funzionamento	I dispositivi radio che utilizzano trasmissioni a bassa latenza e ad alto ciclo di funzionamento. Tali dispositivi sono generalmente utilizzati per i sistemi personali senza fili per lo streaming audio e multimediale usati per le trasmissioni audio/video combinate e i segnali di sincronizzazione audio/video, i telefoni cellulari, i sistemi di intrattenimento domestico o per il settore automobilistico, i microfoni e gli altoparlanti senza fili, le cuffie senza filo, i dispositivi radio portatili, i dispositivi per l'ascolto assistito, gli auricolari e i microfoni senza fili, da utilizzare durante concerti o altri spettacoli, e i trasmettitori FM analogici a bassa potenza.
Apparecchiature induttive	I dispositivi radio che utilizzano i campi magnetici con sistemi a loop induttivo per le comunicazioni in campo prossimo (<i>near field</i>) e le applicazioni di radio determinazione, che di norma comprendono le apparecchiature per l'immobilizzazione dei veicoli e l'identificazione degli animali, i sistemi di allarme, la rilevazione di cavi, la gestione dei rifiuti, l'identificazione delle persone, i collegamenti vocali senza fili, il controllo dell'accesso, i sensori di prossimità e di metalli, i sistemi antifurto nonché i sistemi antifurto ad induzione RF, il trasferimento di dati verso dispositivi palmari, l'identificazione automatica di articoli, i sistemi di controllo senza fili e la riscossione automatica dei pedaggi stradali.
Dispositivi ad alta affidabilità/basso ciclo di funzionamento	I dispositivi radio che si basano su un uso dello spettro globalmente basso e regole di accesso allo spettro a basso ciclo di funzionamento per garantire un elevato livello di affidabilità dell'accesso allo spettro e delle trasmissioni in bande condivise. Tra le applicazioni tipiche rientrano i sistemi di allarme che segnalano, tramite comunicazioni radio, uno stato di allerta a distanza e i sistemi di telesoccorso che garantiscono l'affidabilità delle comunicazioni per le persone in situazioni di emergenza.
Dispositivi per l'acquisizione di dati medici	La trasmissione di dati non vocali da e verso dispositivi medici non impiantabili finalizzata a monitorare, diagnosticare e curare i pazienti in strutture sanitarie o a domicilio, secondo le prescrizioni di professionisti sanitari debitamente autorizzati.
Dispositivi PMR446	Le apparecchiature portatili (senza stazione di base o ripetitori) indossate o azionate manualmente, che utilizzano antenne integrate unicamente al fine di massimizzare la condivisione e ridurre al minimo le interferenze. Le apparecchiature PMR446 funzionano in modalità peer-to-peer (P2P) a corto raggio e non devono essere utilizzate né come parte di una rete infrastrutturale né come ripetitori.

▼ **M8**

Categoria di apparecchiature a corto raggio	Ambito di applicazione
Dispositivi di radio determinazione	I dispositivi radio utilizzati per determinare la posizione, la velocità e/o altre caratteristiche di un oggetto o per ottenere informazioni su questi parametri. Le apparecchiature di radio determinazione generalmente consentono di effettuare misurazioni per ottenere tali caratteristiche. I dispositivi di radio determinazione escludono qualsiasi tipo di comunicazione radio punto-punto o punto-multipunto.
Dispositivi di identificazione a radiofrequenza (RFID)	I sistemi di comunicazione radio basati su tag/interrogatori, costituiti da i) dispositivi radio (tag), installati su articoli animati o inanimati, e ii) unità trasmettenti/riceventi (interrogatori) che attivano i tag e ricevono i dati. Tra le applicazioni tipiche rientrano la tracciabilità e l'identificazione di articoli, ad esempio per i sistemi elettronici antitaccheggio, e la raccolta e la trasmissione dei dati relativi agli articoli su cui sono fissati i tag, che possono essere privi di batteria, assistiti da batteria o alimentati a batteria. Le risposte di un tag sono convalidate dal relativo interrogatore e trasmesse al sistema ospitante (host system).
Apparecchiature telematiche per il traffico e il trasporto	I dispositivi radio utilizzati nel settore dei trasporti (su strada, per ferrovia, per via d'acqua o aerea, a seconda delle restrizioni tecniche pertinenti), della gestione del traffico, della navigazione, della gestione della mobilità e nei sistemi di trasporto intelligenti (ITS). Tra le applicazioni tipiche rientrano le interfacce tra diversi modi di trasporto, la comunicazione tra veicoli (ad esempio veicolo-veicolo), tra veicoli e postazioni fisse (ad esempio veicolo-infrastruttura) nonché la comunicazione da e verso gli utenti.
Dispositivi di trasmissione a banda larga	I dispositivi radio che utilizzano tecniche di modulazione a banda larga per accedere allo spettro. Tra gli usi tipici rientrano i sistemi di accesso senza fili come le reti locali in radiofrequenza (WAS/RLAN) o le apparecchiature a corto raggio a banda larga nelle reti di dati.

⁽¹⁾ Direttiva 90/385/CEE del Consiglio, del 20 giugno 1990, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai dispositivi medici impiantabili attivi (GU L 189 del 20.7.1990, pag. 17).

Tabella 2

Bande di frequenza con corrispondenti condizioni tecniche armonizzate e termini di attuazione per le apparecchiature a corto raggio

Banda n.	Banda di frequenza	Categoria di apparecchiature a corto raggio	Limiti di potenza di trasmissione/intensità di campo/densità di potenza	Parametri aggiuntivi (regole in materia di spaziatura e/o accesso e occupazione dei canali)	Altre restrizioni d'uso	Termine di attuazione
1	9-59,750 kHz	Apparecchiature induttive	72 dBμA/m a 10 metri			1° luglio 2014
90	9-148 kHz	Dispositivi di radio determinazione	46 dBμA/m a una distanza di 10 m a una frequenza di riferimento di 100 Hz, al di fuori del dispositivo per la risonanza magnetica nucleare (RMN). Intensità di campo magnetico discendente di 10 dB/decade sopra i 100 Hz.		Per applicazioni di risonanza magnetica nucleare (RMN) chiusa [j].	1° luglio 2022
2	9-315 kHz	Dispositivi per impianti medici attivi	30 dBμA/m a 10 metri	Limite del ciclo di funzionamento: 10 %	Queste condizioni d'uso sono disponibili esclusivamente per i dispositivi medici impiantabili attivi.	1° luglio 2014
3	59,750-60,250 kHz	Apparecchiature induttive	42 dBμA/m a 10 metri			1° luglio 2014
4	60,250-74,750 kHz	Apparecchiature induttive	72 dBμA/m a 10 metri			1° luglio 2014
5	74,750-75,250 kHz	Apparecchiature induttive	42 dBμA/m a 10 metri			1° luglio 2014
6	75,250-77,250 kHz	Apparecchiature induttive	72 dBμA/m a 10 metri			1° luglio 2014
7	77,250-77,750 kHz	Apparecchiature induttive	42 dBμA/m a 10 metri			1° luglio 2014
8	77,750-90 kHz	Apparecchiature induttive	72 dBμA/m a 10 metri			1° luglio 2014

▼ M8

Banda n.	Banda di frequenza	Categoria di apparecchiature a corto raggio	Limiti di potenza di trasmissione/intensità di campo/densità di potenza	Parametri aggiuntivi (regole in materia di spaziatura e/o accesso e occupazione dei canali)	Altre restrizioni d'uso	Termine di attuazione
9	90-119 kHz	Apparecchiature induttive	42 dBμA/m a 10 metri			1° luglio 2014
10	119-128,6 kHz	Apparecchiature induttive	66 dBμA/m a 10 metri			1° luglio 2014
11	128,6-129,6 kHz	Apparecchiature induttive	42 dBμA/m a 10 metri			1° luglio 2014
12	129,6-135 kHz	Apparecchiature induttive	66 dBμA/m a 10 metri			1° luglio 2014
13	135-140 kHz	Apparecchiature induttive	42 dBμA/m a 10 metri			1° luglio 2014
14	140-148,5 kHz	Apparecchiature induttive	37,7 dBμA/m a 10 metri			1° luglio 2014
15	148,5-5 000 kHz [1]	Apparecchiature induttive	– 15 dBμA/m a 10 metri in ogni larghezza di banda di 10 kHz. Inoltre, l'intensità di campo totale è di – 5 dBμA/m a 10 metri per sistemi che funzionano a larghezze di banda superiori a 10 kHz.			1° luglio 2014
91	148-5 000 kHz	Dispositivi di radio determinazione	– 15 dBμA/m a una distanza di 10 m al di fuori del dispositivo per la risonanza magnetica nucleare (RMN).		Per applicazioni di risonanza magnetica nucleare (RMN) chiusa [j].	1° luglio 2022
17	400-600 kHz	Dispositivi di identificazione a radiofrequenza (RFID)	– 8 dBμA/m a 10 metri			1° luglio 2014
85	442,2-450,0 kHz	Apparecchiature a corto raggio non specifiche	7 dBμA/m a 10 metri	Spaziatura tra i canali ≥ 150 Hz	Queste condizioni d'uso sono disponibili esclusivamente per i dispositivi di rilevamento persone e anticollisione.	1° gennaio 2020

▼ **M8**

Banda n.	Banda di frequenza	Categoria di apparecchiature a corto raggio	Limiti di potenza di trasmissione/intensità di campo/densità di potenza	Parametri aggiuntivi (regole in materia di spaziatura e/o accesso e occupazione dei canali)	Altre restrizioni d'uso	Termine di attuazione
18	456,9-457,1 kHz	Apparecchiature a corto raggio non specifiche	7 dBμA/m a 10 metri		Queste condizioni d'uso sono disponibili esclusivamente per la rilevazione di emergenza di vittime sepolte e oggetti di valore.	1° luglio 2014
19	984-7 484 kHz	Apparecchiature telematiche per il traffico e il trasporto	9 dBμA/m a 10 metri	Limite del ciclo di funzionamento: 1 %	Queste condizioni d'uso sono disponibili esclusivamente per le trasmissioni Eurobalise in presenza di treni che utilizzano la banda di frequenza 27 090-27 100 kHz per la telealimentazione conformemente alle condizioni stabilite per la banda di frequenza 28.	1° luglio 2014
20	3 155-3 400 kHz	Apparecchiature induttive	13,5 dBμA/m a 10 metri			1° luglio 2014
21	5 000-30 000 kHz [2]	Apparecchiature induttive	– 20 dBμA/m a 10 metri in ogni larghezza di banda di 10 kHz. Inoltre, l'intensità di campo totale è di – 5 dBμA/m a 10 metri per sistemi che funzionano a larghezze di banda superiori a 10 kHz.			1° luglio 2014
92	5 000-30 000 kHz	Dispositivi di radio determinazione	– 5 dBμA/m a una distanza di 10 m al di fuori del dispositivo per la risonanza magnetica nucleare (RMN).		Per applicazioni di risonanza magnetica nucleare (RMN) chiusa [j].	1° luglio 2022
22	6 765-6 795 kHz	Apparecchiature induttive	42 dBμA/m a 10 metri			1° luglio 2014
23	7 300-23 000 kHz	Apparecchiature telematiche per il traffico e il trasporto	– 7 dBμA/m a 10 metri	Si applicano i requisiti relativi alle antenne [8].	Queste condizioni d'uso sono disponibili esclusivamente per le trasmissioni Eurobalise in presenza di treni che utilizzano la banda di frequenza 27 090-27 100 kHz per la telealimentazione conformemente alle condizioni stabilite per la banda di frequenza 28.	1° luglio 2014

▼ **M8**

Banda n.	Banda di frequenza	Categoria di apparecchiature a corto raggio	Limiti di potenza di trasmissione/intensità di campo/densità di potenza	Parametri aggiuntivi (regole in materia di spaziatura e/o accesso e occupazione dei canali)	Altre restrizioni d'uso	Termine di attuazione
24	7 400-8 800 kHz	Apparecchiature induttive	9 dBμA/m a 10 metri			1° luglio 2014
25	10 200-11 000 kHz	Apparecchiature induttive	9 dBμA/m a 10 metri			1° luglio 2014
27a	13 553-13 567 kHz	Apparecchiature induttive	42 dBμA/m a 10 metri	Si applicano i requisiti relativi alle maschere di trasmissione e alle antenne per tutti i segmenti delle frequenze combinate [8], [9].		1° gennaio 2020
27b	13 553-13 567 kHz	Dispositivi di identificazione a radiofrequenza (RFID)	60 dBμA/m a 10 metri	Si applicano i requisiti relativi alle maschere di trasmissione e alle antenne per tutti i segmenti delle frequenze combinate [8], [9].		1° luglio 2014
27c	13 553-13 567 kHz	Apparecchiature a corto raggio non specifiche	10 mW e.r.p.			1° luglio 2014
28	26 957-27 283 kHz	Apparecchiature a corto raggio non specifiche	10 mW e.r.p.			1° luglio 2014
29	26 990-27 000 kHz	Apparecchiature a corto raggio non specifiche	100 mW e.r.p.	Limite del ciclo di funzionamento: 0,1 % I dispositivi per il comando di modellini [d] possono operare senza restrizioni nel ciclo di funzionamento.		1° luglio 2014
30	27 040-27 050 kHz	Apparecchiature a corto raggio non specifiche	100 mW e.r.p.	Limite del ciclo di funzionamento: 0,1 % I dispositivi per il comando di modellini [d] possono operare senza restrizioni nel ciclo di funzionamento.		1° luglio 2014

▼ **M8**

Banda n.	Banda di frequenza	Categoria di apparecchiature a corto raggio	Limiti di potenza di trasmissione/intensità di campo/densità di potenza	Parametri aggiuntivi (regole in materia di spaziatura e/o accesso e occupazione dei canali)	Altre restrizioni d'uso	Termine di attuazione
31	27 090-27 100 kHz	Apparecchiature a corto raggio non specifiche	100 mW e.r.p.	Limite del ciclo di funzionamento: 0,1 % I dispositivi per il comando di modellini [d] possono operare senza restrizioni nel ciclo di funzionamento.		1° luglio 2014
32	27 140-27 150 kHz	Apparecchiature a corto raggio non specifiche	100 mW e.r.p.	Limite del ciclo di funzionamento: 0,1 % I dispositivi per il comando di modellini [d] possono operare senza restrizioni nel ciclo di funzionamento.		1° luglio 2014
33	27 190-27 200 kHz	Apparecchiature a corto raggio non specifiche	100 mW e.r.p.	Limite del ciclo di funzionamento: 0,1 % I dispositivi per il comando di modellini [d] possono operare senza restrizioni nel ciclo di funzionamento.		1° luglio 2014
34	30-37,5 MHz	Dispositivi per impianti medici attivi	1 mW e.r.p.	Limite del ciclo di funzionamento: 10 %	Queste condizioni d'uso sono disponibili esclusivamente per gli impianti medici a membrana a bassissima potenza per la misurazione della pressione arteriosa ai sensi della definizione dei dispositivi medici impiantabili attivi.	1° luglio 2014
93	30-130 MHz	Dispositivi di radio determinazione	– 36 dBm e.r.p. al di fuori del dispositivo per la risonanza magnetica nucleare (RMN).		Per applicazioni di risonanza magnetica nucleare (RMN) chiusa [j].	1° luglio 2022
35	40,66-40,7 MHz	Apparecchiature a corto raggio non specifiche	10 mW e.r.p.			1° gennaio 2018

▼ **M8**

Banda n.	Banda di frequenza	Categoria di apparecchiature a corto raggio	Limiti di potenza di trasmissione/intensità di campo/densità di potenza	Parametri aggiuntivi (regole in materia di spaziatura e/o accesso e occupazione dei canali)	Altre restrizioni d'uso	Termine di attuazione
36	87,5-108 MHz	Dispositivi di trasmissione continua/ad alto ciclo di funzionamento	50 nW e.r.p.	Spaziatura tra i canali fino a 200 kHz.	Queste condizioni d'uso sono disponibili esclusivamente per trasmettitori senza fili per lo streaming audio e multimediale con modulazione di frequenza analogica.	1° luglio 2014
37a	169,4-169,475 MHz	Dispositivi per l'ascolto assistito	500 mW e.r.p.	Spaziatura tra i canali: massimo 50 kHz.		1° luglio 2014
37c	169,4-169,475 MHz	Apparecchiature a corto raggio non specifiche	500 mW e.r.p.	Spaziatura tra i canali: massimo 50 kHz. Limite del ciclo di funzionamento: 1,0 % Per i dispositivi di misura [a] il limite del ciclo di funzionamento è il 10,0 %		1° luglio 2014
38	169,4-169,4875 MHz	Apparecchiature a corto raggio non specifiche	10 mW e.r.p.	Limite del ciclo di funzionamento: 0,1 %		1° gennaio 2020
39a	169,4875-169,5875 MHz	Dispositivi per l'ascolto assistito	500 mW e.r.p.	Spaziatura tra i canali: massimo 50 kHz.		1° luglio 2014
39b	169,4875-169,5875 MHz	Apparecchiature a corto raggio non specifiche	10 mW e.r.p.	Limite del ciclo di funzionamento: 0,001 % Tra le 00.00 e le 06.00 (ora locale) può essere utilizzato un limite del ciclo di funzionamento dello 0,1 %.		1° gennaio 2020
40	169,5875-169,8125 MHz	Apparecchiature a corto raggio non specifiche	10 mW e.r.p.	Limite del ciclo di funzionamento: 0,1 %		1 Gennaio 2020

▼ **M8**

Banda n.	Banda di frequenza	Categoria di apparecchiature a corto raggio	Limiti di potenza di trasmissione/intensità di campo/densità di potenza	Parametri aggiuntivi (regole in materia di spaziatura e/o accesso e occupazione dei canali)	Altre restrizioni d'uso	Termine di attuazione
82	173,965-216 MHz	Dispositivi per l'ascolto assistito	10 mW e.r.p.	Sulla base di una gamma di sintonizzazione [5]. Spaziatura tra i canali: massimo 50 kHz. È necessario un limite di 35 dBμV/m per assicurare la protezione di un ricevitore DAB situato a 1,5 m dal dispositivo per l'ascolto assistito, su riserva dell'effettuazione di misurazioni della potenza del segnale DAB effettuate intorno al luogo di funzionamento del dispositivo per l'ascolto assistito. Quest'ultimo dovrebbe funzionare in tutti i casi a una distanza di almeno 300 kHz dal bordo di un canale DAB occupato. Si applicano i requisiti relativi alle tecniche di accesso allo spettro e di attenuazione delle interferenze [7].		1° gennaio 2018
41	401-402 MHz	Dispositivi per impianti medici attivi	25 μ W e.r.p.	Spaziatura tra i canali: 25 kHz. I trasmettitori individuali possono combinare canali adiacenti per una più ampia larghezza di banda fino a 100 kHz. Si applicano i requisiti relativi alle tecniche di accesso allo spettro e di attenuazione delle interferenze [7]. In alternativa può essere utilizzato anche un limite del ciclo di funzionamento dello 0,1 %.	Queste condizioni d'uso sono disponibili esclusivamente per i sistemi appositamente progettati per fornire comunicazioni digitali non vocali fra dispositivi medici impiantabili attivi e/o dispositivi indossati sul corpo e altri dispositivi esterni al corpo umano utilizzati per trasferire informazioni fisiologiche non urgenti riguardanti i pazienti.	1° luglio 2014

▼ M8

Banda n.	Banda di frequenza	Categoria di apparecchiature a corto raggio	Limiti di potenza di trasmissione/intensità di campo/densità di potenza	Parametri aggiuntivi (regole in materia di spaziatura e/o accesso e occupazione dei canali)	Altre restrizioni d'uso	Termine di attuazione
42	402-405 MHz	Dispositivi per impianti medici attivi	25 µW e.r.p.	Spaziatura tra i canali: 25 kHz. I trasmettitori individuali possono combinare canali adiacenti per una più ampia larghezza di banda fino a 300 kHz. Possono essere utilizzate altre tecniche di accesso allo spettro o di attenuazione delle interferenze, incluse le larghezze di banda superiori a 300 kHz, a condizione che sia garantito il funzionamento compatibile con gli altri utenti e in particolare con le radiosonde meteorologiche [7].	Queste condizioni d'uso sono disponibili esclusivamente per i dispositivi medici impiantabili attivi.	1° luglio 2014
43	405-406 MHz	Dispositivi per impianti medici attivi	25 µW e.r.p.	Spaziatura tra i canali: 25 kHz. I trasmettitori individuali possono combinare canali adiacenti per una più ampia larghezza di banda fino a 100 kHz. Si applicano i requisiti relativi alle tecniche di accesso allo spettro e di attenuazione delle interferenze [7]. In alternativa può essere utilizzato anche un limite del ciclo di funzionamento dello 0,1 %.	Queste condizioni d'uso sono disponibili esclusivamente per i sistemi appositamente progettati per fornire comunicazioni digitali non vocali fra dispositivi medici impiantabili attivi e/o dispositivi indossati sul corpo e altri dispositivi esterni al corpo umano utilizzati per trasferire informazioni fisiologiche non urgenti riguardanti i pazienti.	1° luglio 2014
86	430-440 MHz	Dispositivi per l'acquisizione di dati medici	Densità di potenza di – 50 dBm/100 kHz e.r.p., ma non superiore a una potenza totale di – 40 dBm/10 MHz (entrambi i limiti sono relativi alla misurazione esterna al corpo del paziente).		Queste condizioni d'uso sono disponibili unicamente per applicazioni medicali wireless per capsule endoscopiche a bassissima potenza (<i>Ultra-Low Power Wireless Medical Capsule Endoscopy</i> — ULP-WMDCE [h]).	1° gennaio 2020

▼ **M8**

Banda n.	Banda di frequenza	Categoria di apparecchiature a corto raggio	Limiti di potenza di trasmissione/intensità di campo/densità di potenza	Parametri aggiuntivi (regole in materia di spaziatura e/o accesso e occupazione dei canali)	Altre restrizioni d'uso	Termine di attuazione
44a	433,05-434,79 MHz	Apparecchiature a corto raggio non specifiche	1 mW e.r.p. e densità di potenza di – 13 dBm/10 kHz per una larghezza di banda di modulazione superiore a 250 kHz.		Le applicazioni vocali sono ammesse se corredate di tecniche avanzate di attenuazione. Le altre applicazioni audio e video sono escluse.	1° luglio 2014
44b	433,05-434,79 MHz	Apparecchiature a corto raggio non specifiche	10 mW e.r.p.	Limite del ciclo di funzionamento: 10 %		1° gennaio 2020
45c	434,04-434,79 MHz	Apparecchiature a corto raggio non specifiche	10 mW e.r.p.	Limite del ciclo di funzionamento: 100 % soggetto a una spaziatura tra i canali fino a 25 kHz.	Le applicazioni vocali sono ammesse se corredate di tecniche avanzate di attenuazione. Le altre applicazioni audio e video sono escluse.	1° gennaio 2020
83	446,0-446,2 MHz	PMR446	500 mW e.r.p.	Si applicano i requisiti relativi alle tecniche di accesso allo spettro e di attenuazione delle interferenze [7].		1° gennaio 2018
87	862-863 MHz	Apparecchiature a corto raggio non specifiche	25 mW e.r.p.	Limite del ciclo di funzionamento: 0,1 % Larghezza di banda: ≤ 350 kHz.		1° gennaio 2020
46a	863-865 MHz	Apparecchiature a corto raggio non specifiche	25 mW e.r.p.	Si applicano i requisiti relativi alle tecniche di accesso allo spettro e di attenuazione delle interferenze [7]. In alternativa può essere utilizzato anche un limite del ciclo di funzionamento dello 0,1 %.		1° gennaio 2018
46b	863-865 MHz	Dispositivi di trasmissione continua/ ad alto ciclo di funzionamento	10 mW e.r.p.		Queste condizioni d'uso sono disponibili esclusivamente per i dispositivi senza fili per lo streaming audio e multimediale.	1° luglio 2014

▼ M8

Banda n.	Banda di frequenza	Categoria di apparecchiature a corto raggio	Limiti di potenza di trasmissione/intensità di campo/densità di potenza	Parametri aggiuntivi (regole in materia di spaziatura e/o accesso e occupazione dei canali)	Altre restrizioni d'uso	Termine di attuazione
84	863-868 MHz	Dispositivi di trasmissione a banda larga	25 mW e.r.p.	Si applicano i requisiti relativi alle tecniche di accesso allo spettro e di attenuazione delle interferenze [7]. Larghezza di banda: > 600 kHz e $\leq$ 1 MHz. Ciclo di funzionamento: $\leq$ 10 % per i punti di accesso alla rete [g] Ciclo di funzionamento: $\leq$ 2,8 % negli altri casi	Queste condizioni d'uso sono disponibili esclusivamente per le apparecchiature a corto raggio a banda larga nelle reti di dati [g].	1° gennaio 2018
47	865-868 MHz	Apparecchiature a corto raggio non specifiche	25 mW e.r.p.	Si applicano i requisiti relativi alle tecniche di accesso allo spettro e di attenuazione delle interferenze [7]. In alternativa può essere utilizzato anche un limite del ciclo di funzionamento dell'1 %.		1° gennaio 2020
47a	865-868 MHz [6]	Dispositivi di identificazione a radiofrequenza (RFID)	2 W e.r.p. Le trasmissioni dell'interrogatore a 2 W e.r.p. sono consentite solo nei quattro canali centrati a 865,7 MHz, 866,3 MHz, 866,9 MHz e 867,5 MHz. I dispositivi di interrogazione RFID immessi sul mercato prima della data di abrogazione della decisione 2006/804/CE della Commissione sono soggetti alla clausola grandfathering, vale a dire che ne viene consentito l'utilizzo senza interruzioni in linea con le disposizioni stabilite nella decisione 2006/804/CE prima della data di abrogazione.	Si applicano i requisiti relativi alle tecniche di accesso allo spettro e di attenuazione delle interferenze [7]. Larghezza di banda: $\leq$ 200 kHz		1° gennaio 2018

▼ M8

Banda n.	Banda di frequenza	Categoria di apparecchiature a corto raggio	Limiti di potenza di trasmissione/intensità di campo/densità di potenza	Parametri aggiuntivi (regole in materia di spaziatura e/o accesso e occupazione dei canali)	Altre restrizioni d'uso	Termine di attuazione
47b	865-868 MHz	Apparecchiature a corto raggio non specifiche	500 mW e.r.p. Trasmissioni consentite unicamente nelle gamme di frequenze 865,6-865,8 MHz, 866,2-866,4 MHz, 866,8-867,0 MHz e 867,4-867,6 MHz. È richiesta la regolazione adattativa della potenza. In alternativa, si può ricorrere a un'altra tecnica di attenuazione avente un livello di compatibilità dello spettro almeno equivalente.	Si applicano i requisiti relativi alle tecniche di accesso allo spettro e di attenuazione delle interferenze [7]. Larghezza di banda: ≤ 200 kHz. Ciclo di funzionamento: ≤ 10 % per i punti di accesso alla rete [g] Ciclo di funzionamento: $\leq 2,5$ % negli altri casi	Queste condizioni d'uso sono disponibili esclusivamente per le reti di dati [g].	1° gennaio 2018
48	868-868,6 MHz	Apparecchiature a corto raggio non specifiche	25 mW e.r.p.	Si applicano i requisiti relativi alle tecniche di accesso allo spettro e di attenuazione delle interferenze [7]. In alternativa può essere utilizzato anche un limite del ciclo di funzionamento dell'1 %.		1° gennaio 2020
49	868,6-868,7 MHz	Dispositivi ad alta affidabilità/basso ciclo di funzionamento	10 mW e.r.p.	Spaziatura tra i canali: 25 kHz. L'intera banda di frequenza può essere utilizzata anche come canale unico per la trasmissione di dati ad alta velocità. Limite del ciclo di funzionamento: 1,0 %	Queste condizioni d'uso sono disponibili esclusivamente per i sistemi di allarme [e].	1° luglio 2014
50	868,7-869,2 MHz	Apparecchiature a corto raggio non specifiche	25 mW e.r.p.	Si applicano i requisiti relativi alle tecniche di accesso allo spettro e di attenuazione delle interferenze [7]. In alternativa può essere utilizzato anche un limite del ciclo di funzionamento dello 0,1 %.		1° gennaio 2020

▼ **M8**

Banda n.	Banda di frequenza	Categoria di apparecchiature a corto raggio	Limiti di potenza di trasmissione/intensità di campo/densità di potenza	Parametri aggiuntivi (regole in materia di spaziatura e/o accesso e occupazione dei canali)	Altre restrizioni d'uso	Termine di attuazione
51	869,2-869,25 MHz	Dispositivi ad alta affidabilità/basso ciclo di funzionamento	10 mW e.r.p.	Spaziatura tra i canali: 25 kHz. Limite del ciclo di funzionamento: 0,1 %	Queste condizioni d'uso sono disponibili esclusivamente per le apparecchiature di telesoccorso [b].	1° luglio 2014
52	869,25-869,3 MHz	Dispositivi ad alta affidabilità/basso ciclo di funzionamento	10 mW e.r.p.	Spaziatura tra i canali: 25 kHz. Limite del ciclo di funzionamento: 0,1 %	Queste condizioni d'uso sono disponibili esclusivamente per i sistemi di allarme [e].	1° luglio 2014
53	869,3-869,4 MHz	Dispositivi ad alta affidabilità/basso ciclo di funzionamento	10 mW e.r.p.	Spaziatura tra i canali: 25 kHz. Limite del ciclo di funzionamento: 1,0 %	Queste condizioni d'uso sono disponibili esclusivamente per i sistemi di allarme [e].	1° luglio 2014
54	869,4-869,65 MHz	Apparecchiature a corto raggio non specifiche	500 mW e.r.p.	Si applicano i requisiti relativi alle tecniche di accesso allo spettro e di attenuazione delle interferenze [7]. In alternativa può essere utilizzato anche un limite del ciclo di funzionamento del 10 %.		1° gennaio 2020
55	869,65-869,7 MHz	Dispositivi ad alta affidabilità/basso ciclo di funzionamento	25 mW e.r.p.	Spaziatura tra i canali: 25 kHz. Limite del ciclo di funzionamento: 10 %	Queste condizioni d'uso sono disponibili esclusivamente per i sistemi di allarme [e].	1° luglio 2014
56a	869,7-870 MHz	Apparecchiature a corto raggio non specifiche	5 mW e.r.p.		Le applicazioni vocali sono ammesse se corredate di tecniche avanzate di attenuazione. Le altre applicazioni audio e video sono escluse.	1° luglio 2014

▼ **M8**

Banda n.	Banda di frequenza	Categoria di apparecchiature a corto raggio	Limiti di potenza di trasmissione/intensità di campo/densità di potenza	Parametri aggiuntivi (regole in materia di spaziatura e/o accesso e occupazione dei canali)	Altre restrizioni d'uso	Termine di attuazione
56b	869,7-870 MHz	Apparecchiature a corto raggio non specifiche	25 mW e.i.r.p.	Si applicano i requisiti relativi alle tecniche di accesso allo spettro e di attenuazione delle interferenze [7]. In alternativa può essere utilizzato anche un limite del ciclo di funzionamento dell'1 %.		1° gennaio 2020
57a	2 400-2 483,5 MHz	Apparecchiature a corto raggio non specifiche	10 mW di potenza isotropa irradiata equivalente (e.i.r.p.)			1° luglio 2014
57b	2 400-2 483,5 MHz	Dispositivi di radio determinazione	25 mW e.i.r.p.			1° luglio 2014
57c	2 400-2 483,5 MHz	Dispositivi di trasmissione a banda larga	100 mW e.i.r.p. e densità di 100 mW/100 kHz e.i.r.p. quando è applicata la modulazione con salto di frequenze, densità di 10 mW/MHz e.i.r.p. quando sono utilizzati altri tipi di modulazione	Si applicano i requisiti relativi alle tecniche di accesso allo spettro e di attenuazione delle interferenze [7].		1° luglio 2014
58	2 446-2 454 MHz	Dispositivi di identificazione a radiofrequenza (RFID)	500 mW e.i.r.p.	Si applicano i requisiti relativi alle tecniche di accesso allo spettro e di attenuazione delle interferenze [7].		1° luglio 2014
59	2 483,5-2 500 MHz	Dispositivi per impianti medici attivi	10 mW e.i.r.p.	Si applicano i requisiti relativi alle tecniche di accesso allo spettro e di attenuazione delle interferenze [7]. Spaziatura tra i canali: 1 MHz. L'intera banda di frequenza può anche essere utilizzata dinamicamente come canale unico per le trasmissioni di dati ad alta velocità. Inoltre, si applica un limite del ciclo di funzionamento del 10 %.	Queste condizioni d'uso sono disponibili esclusivamente per i dispositivi medici impiantabili attivi. Le unità pilota periferiche sono esclusivamente per uso al chiuso.	1° luglio 2014

▼ M8

Banda n.	Banda di frequenza	Categoria di apparecchiature a corto raggio	Limiti di potenza di trasmissione/intensità di campo/densità di potenza	Parametri aggiuntivi (regole in materia di spaziatura e/o accesso e occupazione dei canali)	Altre restrizioni d'uso	Termine di attuazione
59a	2 483,5-2 500 MHz	Dispositivi per l'acquisizione di dati medici	1 mW e.i.r.p.	Si applicano i requisiti relativi alle tecniche di accesso allo spettro e di attenuazione delle interferenze [7]. Larghezza di banda di modulazione: ≤ 3 MHz. Inoltre, si applica un ciclo di funzionamento ≤ 10 %.	Queste condizioni d'uso sono disponibili esclusivamente per i sistemi di reti per l'area medica (MBANS) [f] per uso al chiuso nelle strutture sanitarie.	1° gennaio 2018
59b	2 483,5-2 500 MHz	Dispositivi per l'acquisizione di dati medici	10 mW e.i.r.p.	Si applicano i requisiti relativi alle tecniche di accesso allo spettro e di attenuazione delle interferenze [7]. Larghezza di banda di modulazione: ≤ 3 MHz. Inoltre, si applica un ciclo di funzionamento ≤ 2 %.	Queste condizioni d'uso sono disponibili esclusivamente per i sistemi di reti per l'area medica (MBANS) [f] per uso in ambienti chiusi presso il domicilio del paziente.	1° gennaio 2018
60	4 500-7 000 MHz	Dispositivi di radio determinazione	24 dBm e.i.r.p. [3]	Si applicano i requisiti relativi alle tecniche di accesso allo spettro e di attenuazione delle interferenze [7].	Queste condizioni d'uso sono disponibili esclusivamente per i radar per il rilevamento del livello dei serbatoi [c].	1° luglio 2014
61	5 725-5 875 MHz	Apparecchiature a corto raggio non specifiche	25 mW e.i.r.p.			1° luglio 2014
62	5 795-5 815 MHz	Apparecchiature telematiche per il traffico e il trasporto	2 W e.i.r.p.	Si applicano i requisiti relativi alle tecniche di accesso allo spettro e di attenuazione delle interferenze [7].	Queste condizioni d'uso si applicano esclusivamente alle applicazioni per i pedaggi stradali, ai tachigrafi intelligenti e alle applicazioni relative al peso e alle dimensioni [i].	1° gennaio 2020
88	5 855-5 865 MHz	Apparecchiature telematiche per il traffico e il trasporto	33 dBm e.i.r.p., densità di 23 dBm/MHz e.i.r.p. e gamma di controllo della potenza di trasmissione (TPC) di 30 dB	Si applicano i requisiti relativi alle tecniche di accesso allo spettro e di attenuazione delle interferenze [7].	Queste condizioni d'uso sono disponibili esclusivamente per i sistemi veicolo-veicolo, veicolo-infrastruttura e infrastruttura-veicolo.	1° gennaio 2020

▼ M8

Banda n.	Banda di frequenza	Categoria di apparecchiature a corto raggio	Limiti di potenza di trasmissione/intensità di campo/densità di potenza	Parametri aggiuntivi (regole in materia di spaziatura e/o accesso e occupazione dei canali)	Altre restrizioni d'uso	Termine di attuazione
89	5 865-5 875 MHz	Apparecchiature telematiche per il traffico e il trasporto	33 dBm e.i.r.p., densità di 23 dBm/MHz e.i.r.p. e gamma di controllo della potenza di trasmissione (TPC) di 30 dB	Si applicano i requisiti relativi alle tecniche di accesso allo spettro e di attenuazione delle interferenze [7].	Queste condizioni d'uso sono disponibili esclusivamente per i sistemi veicolo-veicolo, veicolo-infrastruttura e infrastruttura-veicolo.	1° gennaio 2020
63	6 000-8 500 MHz	Dispositivi di radio determinazione	7 dBm/50 MHz e.i.r.p. di picco e – 33 dBm/MHz e.i.r.p. media	Si applicano i requisiti relativi alla regolazione automatica della potenza e alle antenne, nonché i requisiti relativi alle tecniche di accesso allo spettro e di attenuazione delle interferenze [7], [8], [10].	Queste condizioni d'uso sono disponibili esclusivamente per i radar di rilevamento del livello. Devono essere rispettate determinate zone di esclusione attorno ai siti di radioastronomia.	1° luglio 2014
64	8 500-10 600 MHz	Dispositivi di radio determinazione	30 dBm e.i.r.p. [3]	Si applicano i requisiti relativi alle tecniche di accesso allo spettro e di attenuazione delle interferenze [7].	Queste condizioni d'uso sono disponibili esclusivamente per i radar per il rilevamento del livello dei serbatoi [c].	1° luglio 2014
65	17,1-17,3 GHz	Dispositivi di radio determinazione	26 dBm e.i.r.p.	Si applicano i requisiti relativi alle tecniche di accesso allo spettro e di attenuazione delle interferenze [7].	Queste condizioni d'uso sono disponibili esclusivamente per i sistemi di terra.	1° luglio 2014
66	24,05-24,075 GHz	Apparecchiature telematiche per il traffico e il trasporto	100 mW e.i.r.p.			1° luglio 2014
67	24,05-26,5 GHz	Dispositivi di radio determinazione	26 dBm/50 MHz e.i.r.p. di picco e – 14 dBm/MHz e.i.r.p. media	Si applicano i requisiti relativi alla regolazione automatica della potenza e alle antenne, nonché i requisiti relativi alle tecniche di accesso allo spettro e di attenuazione delle interferenze [7], [8], [10].	Queste condizioni d'uso sono disponibili esclusivamente per i radar di rilevamento del livello. Devono essere rispettate determinate zone di esclusione attorno ai siti di radioastronomia.	1° luglio 2014
68	24,05-27 GHz	Dispositivi di radio determinazione	43 dBm e.i.r.p. [3]	Si applicano i requisiti relativi alle tecniche di accesso allo spettro e di attenuazione delle interferenze [7].	Queste condizioni d'uso sono disponibili esclusivamente per i radar per il rilevamento del livello dei serbatoi [c].	1° luglio 2014

▼ **M8**

Banda n.	Banda di frequenza	Categoria di apparecchiature a corto raggio	Limiti di potenza di trasmissione/intensità di campo/densità di potenza	Parametri aggiuntivi (regole in materia di spaziatrice e/o accesso e occupazione dei canali)	Altre restrizioni d'uso	Termine di attuazione
69a	24,075-24,15 GHz	Apparecchiature telematiche per il traffico e il trasporto	100 mW e.i.r.p.	Si applicano i requisiti relativi alle tecniche di accesso allo spettro e di attenuazione delle interferenze [7].	Queste condizioni d'uso sono disponibili esclusivamente per apparecchiature radar per veicoli di terra.	1° luglio 2014
69b	24,075-24,15 GHz	Apparecchiature telematiche per il traffico e il trasporto	0,1 mW e.i.r.p.			1° luglio 2014
70a	24,15-24,25 GHz	Apparecchiature a corto raggio non specifiche	100 mW e.i.r.p.			1° luglio 2014
70b	24,15-24,25 GHz	Apparecchiature telematiche per il traffico e il trasporto	100 mW e.i.r.p.			1° luglio 2014
74a	57-64 GHz	Apparecchiature a corto raggio non specifiche	100 mW e.i.r.p. e una potenza di trasmissione massima di 10 dBm			1° gennaio 2020
74b	57-64 GHz	Dispositivi di radio determinazione	43 dBm e.i.r.p. [3]	Si applicano i requisiti relativi alle tecniche di accesso allo spettro e di attenuazione delle interferenze [7].	Queste condizioni d'uso sono disponibili esclusivamente per i radar per il rilevamento del livello dei serbatoi [c].	1° luglio 2014
74c	57-64 GHz	Dispositivi di radio determinazione	35 dBm/50 MHz e.i.r.p. di picco e – 2 dBm/MHz e.i.r.p. media	Si applicano i requisiti relativi alla regolazione automatica della potenza e alle antenne, nonché i requisiti relativi alle tecniche di accesso allo spettro e di attenuazione delle interferenze [7], [8], [10].	Queste condizioni d'uso sono disponibili esclusivamente per i radar di rilevamento del livello.	1° luglio 2014
75	57-71 GHz	Dispositivi di trasmissione a banda larga	40 dBm e.i.r.p. e densità di 23 dBm/MHz e.i.r.p.	Si applicano i requisiti relativi alle tecniche di accesso allo spettro e di attenuazione delle interferenze [7].	Gli impianti fissi per esterni sono esclusi.	1° gennaio 2020

▼ M8

Banda n.	Banda di frequenza	Categoria di apparecchiature a corto raggio	Limiti di potenza di trasmissione/intensità di campo/densità di potenza	Parametri aggiuntivi (regole in materia di spaziatura e/o accesso e occupazione dei canali)	Altre restrizioni d'uso	Termine di attuazione
75a	57-71 GHz	Dispositivi di trasmissione a banda larga	40 dBm e.i.r.p., densità di 23 dBm/MHz e.i.r.p. e potenza massima di trasmissione di 27 dBm alla porta o alle porte antenna	Si applicano i requisiti relativi alle tecniche di accesso allo spettro e di attenuazione delle interferenze [7].		1° gennaio 2020
75b	57-71 GHz	Dispositivi di trasmissione a banda larga	55 dBm e.i.r.p., densità di 38 dBm/MHz e.i.r.p. e un guadagno dell'antenna trasmittente ≥ 30 dBi	Si applicano i requisiti relativi alle tecniche di accesso allo spettro e di attenuazione delle interferenze [7].	Queste condizioni d'uso sono disponibili esclusivamente per impianti fissi per esterni.	1° gennaio 2020
76	61-61,5 GHz	Apparecchiature a corto raggio non specifiche	100 mW e.i.r.p.			1° luglio 2014
77	63,72-65,88 GHz	Apparecchiature telematiche per il traffico e il trasporto	40 dBm e.i.r.p.	Le apparecchiature TTT immesse sul mercato prima del 1° gennaio 2020 sono soggette alla clausola grandfathering, vale a dire che sono autorizzati a utilizzare la precedente gamma di frequenze 63-64 GHz, mentre negli altri casi si applicano le stesse condizioni.	Queste condizioni d'uso sono disponibili esclusivamente per i sistemi veicolo-veicolo, veicolo-infrastruttura e infrastruttura-veicolo.	1° gennaio 2020
78a	75-85 GHz	Dispositivi di radio determinazione	34 dBm/50 MHz e.i.r.p. di picco e -3 dBm/MHz e.i.r.p. media	Si applicano i requisiti relativi alla regolazione automatica della potenza e alle antenne, nonché i requisiti relativi alle tecniche di accesso allo spettro e di attenuazione delle interferenze [7], [8], [10].	Queste condizioni d'uso sono disponibili esclusivamente per i radar di rilevamento del livello. Devono essere rispettate determinate zone di esclusione attorno ai siti di radioastronomia.	1° luglio 2014
78b	75-85 GHz	Dispositivi di radio determinazione	43 dBm e.i.r.p. [3]	Si applicano i requisiti relativi alle tecniche di accesso allo spettro e di attenuazione delle interferenze [7].	Queste condizioni d'uso sono disponibili esclusivamente per i radar per il rilevamento del livello dei serbatoi [c].	1° luglio 2014

Banda n.	Banda di frequenza	Categoria di apparecchiature a corto raggio	Limiti di potenza di trasmissione/intensità di campo/densità di potenza	Parametri aggiuntivi (regole in materia di spaziatura e/o accesso e occupazione dei canali)	Altre restrizioni d'uso	Termine di attuazione
79a	76-77 GHz	Apparecchiature telematiche per il traffico e il trasporto	55 dBm e.i.r.p. di picco e 50 dBm e.i.r.p. media e 23,5 dBm e.i.r.p. media per i radar a impulsi	Si applicano i requisiti relativi alle tecniche di accesso allo spettro e di attenuazione delle interferenze [7]. I radar fissi delle infrastrutture di trasporto devono essere radar a scansione al fine di limitare i tempi di illuminazione e garantire un intervallo di silenzio minimo per conseguire la coesistenza con i sistemi radar automobilistici.	Queste condizioni d'uso sono disponibili esclusivamente per veicoli di terra e sistemi infrastrutturali.	1° giugno 2020
79b	76-77 GHz	Apparecchiature telematiche per il traffico e il trasporto	30 dBm e.i.r.p. di picco e 3 dBm/MHz di densità spettrale di potenza media	Limite del ciclo di funzionamento: $\leq 56\%$	Queste condizioni d'uso sono disponibili esclusivamente per i sistemi di rilevamento degli ostacoli utilizzati sugli aeromobili ad ala rotante [4].	1° gennaio 2018
80 a	122-122,25 GHz	Apparecchiature a corto raggio non specifiche	10 dBm/250 MHz e.i.r.p e – 48 dBm/MHz ad un'altezza di 30°			1° gennaio 2018
80b	122,25-123 GHz	Apparecchiature a corto raggio non specifiche	100 mW e.i.r.p.			1° gennaio 2018
81	244-246 GHz	Apparecchiature a corto raggio non specifiche	100 mW e.i.r.p.			1° luglio 2014

Applicazioni e dispositivi di cui alla tabella 2:

- [a] Per «dispositivi di misura» si intendono dispositivi radio che fanno parte di sistemi di comunicazione radio bidirezionali che consentono il controllo a distanza, la misurazione e la trasmissione dei dati nelle infrastrutture di reti intelligenti, come quelle per l'energia elettrica, il gas e l'acqua.
- [b] Per «apparecchiature di telesoccorso» si intendono sistemi di comunicazione radio che garantiscono comunicazioni affidabili per le persone in situazioni di emergenza che si trovano in una zona delimitata, consentendo loro di inviare una richiesta di aiuto. Tali apparecchiature sono abitualmente utilizzate per assistere le persone anziane o disabili.
- [c] Per «radar per il rilevamento del livello dei serbatoi» (TLPR) si intende un'applicazione specifica di radio determinazione utilizzata per misurare il livello dei serbatoi. I radar sono installati in serbatoi di metallo o di cemento armato o in strutture simili costituite da materiali con caratteristiche di attenuazione paragonabili. I serbatoi sono progettati per contenere sostanze.

▼ M8

- [d] Per «dispositivi per il comando di modellini» si intende un tipo specifico di apparecchiatura radio telecomandata e di telemetria utilizzato per controllare a distanza il movimento di modellini (essenzialmente riproduzioni di veicoli in miniatura) in aria, su terra, sull'acqua o sott'acqua.
- [e] Un sistema di allarme è un dispositivo la cui funzione principale è segnalare, mediante comunicazioni radio, uno stato di allerta a un sistema o a una persona che si trova in un luogo distante quando si verifica un problema o una situazione specifica. Gli allarmi radio includono il telesoccorso e gli allarmi per la sicurezza e l'ordine pubblico.
- [f] I sistemi di reti per l'area medica (MBANS) sono utilizzati per l'acquisizione di dati medici e sono destinati al collegamento in rete senza fili a basso consumo di vari sensori e/o attuatori indossati sul corpo, nonché di un hub posto sul corpo umano o intorno ad esso.
- [g] Un punto di accesso alla rete in una rete di dati è un'apparecchiatura a corto raggio terrestre fissa che funge da punto di connessione per le altre apparecchiature a corto raggio della rete alle piattaforme di servizi situate al di fuori di tale rete di dati. Con il termine «rete di dati» si fa riferimento a varie apparecchiature a corto raggio, compreso il punto di accesso alla rete, che costituiscono i componenti della rete, e alle connessioni senza fili esistenti tra tali apparecchiature.
- [h] La capsula endoscopica medica wireless è utilizzata per l'acquisizione di dati medici e destinata a un utilizzo in scenari medici tra medico e paziente allo scopo di acquisire immagini dell'apparato digerente umano.
- [i] I tachigrafi intelligenti e le applicazioni relative al peso e alle dimensioni sono definiti come la funzione di comunicazione remota del tachigrafo nell'appendice 14 del regolamento di esecuzione (UE) 2016/799 della Commissione ⁽¹⁾ e il controllo del peso e delle dimensioni nell'articolo 10 *quinqies* della direttiva (UE) 2015/719 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²⁾.
- [j] I sensori per RMN chiusa sono dispositivi in cui il materiale/oggetto sottoposto all'esame viene posto all'interno del dispositivo RMN. Le tecniche di RMN utilizzano l'eccitazione della risonanza magnetica nucleare e la risposta in intensità del campo magnetico di un materiale/oggetto sottoposto all'esame per ottenere informazioni sulle proprietà del materiale sulla base della risposta in frequenza di risonanza degli isotopi di atomi. I sistemi di diagnostica per immagini a risonanza magnetica nucleare e di tomografia a risonanza magnetica sono esclusi dall'ambito di applicazione del presente atto.

Altri requisiti tecnici e chiarimenti di cui alla tabella 2:

- [1] Si applicano intensità di campo più elevate e ulteriori restrizioni d'uso per le applicazioni induttive nella banda 20.
- [2] Si applicano intensità di campo più elevate e ulteriori restrizioni d'uso per le applicazioni induttive nelle bande 22, 24, 25, 27a e 28.
- [3] Il limite di potenza si applica all'interno di un serbatoio chiuso e corrisponde a una densità spettrale di $-41,3$ dBm/MHz e.i.r.p. all'esterno di un serbatoio di prova da 500 litri.
- [4] Gli Stati membri possono specificare zone di esclusione, o misure equivalenti, in cui l'applicazione di rilevamento degli ostacoli per gli aeromobili ad ala rotante non deve essere utilizzata per la protezione del servizio di radioastronomia né destinata ad altro uso nazionale. Gli aeromobili ad ala rotante sono definiti secondo le norme EASA CS-27 e CS-29 (rispettivamente JAR-27 e JAR-29 per le certificazioni precedenti).
- [5] I dispositivi utilizzano l'intera gamma di frequenze sulla base di una gamma di sintonizzazione.
- [6] I tag RFID rispondono a un livello di potenza molto basso (-20 dBm e.r.p.) in una gamma di frequenze prossima ai canali degli interrogatori RFID e devono essere conformi ai requisiti essenziali della direttiva 2014/53/UE.
- [7] Si devono utilizzare tecniche di accesso allo spettro e di attenuazione delle interferenze che garantiscano prestazioni conformi ai requisiti essenziali della direttiva 2014/53/UE. Qualora nelle norme armonizzate o in parti di esse, i cui riferimenti siano stati pubblicati nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* a norma della direttiva 2014/53/UE, siano descritte tecniche pertinenti, devono essere garantite prestazioni almeno equivalenti a tali tecniche.

⁽¹⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2016/799 della Commissione, del 18 marzo 2016, che applica il regolamento (UE) n. 165/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio recante le prescrizioni per la costruzione, il collaudo, il montaggio, il funzionamento e la riparazione dei tachigrafi e dei loro componenti (GU L 139 del 26.5.2016, pag. 1).

⁽²⁾ Direttiva (UE) 2015/719 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2015, che modifica la direttiva 96/53/CE, che stabilisce, per taluni veicoli stradali che circolano nella Comunità, le dimensioni massime autorizzate nel traffico nazionale e internazionale e i pesi massimi autorizzati nel traffico internazionale (GU L 115 del 6.5.2015, pag. 1).

▼ **M8**

- [8] Si devono utilizzare requisiti relativi alle antenne che garantiscano prestazioni conformi ai requisiti essenziali della direttiva 2014/53/UE. Qualora nelle norme armonizzate o in parti di esse, i cui riferimenti siano stati pubblicati nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* a norma della direttiva 2014/53/UE, siano descritte restrizioni pertinenti, devono essere garantite prestazioni almeno equivalenti a tali restrizioni.
- [9] Si devono utilizzare maschere di trasmissione che garantiscano prestazioni conformi ai requisiti essenziali della direttiva 2014/53/UE. Qualora nelle norme armonizzate o in parti di esse, i cui riferimenti siano stati pubblicati nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* a norma della direttiva 2014/53/UE, siano descritte restrizioni pertinenti, devono essere garantite prestazioni almeno equivalenti a tali restrizioni.
- [10] Si deve utilizzare una regolazione automatica della potenza che garantisca prestazioni conformi ai requisiti essenziali della direttiva 2014/53/UE. Qualora nelle norme armonizzate o in parti di esse, i cui riferimenti siano stati pubblicati nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* a norma della direttiva 2014/53/UE, siano descritte restrizioni pertinenti, devono essere garantite prestazioni almeno equivalenti a tali restrizioni.
-